

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 A fronte del pagamento dei Corrispettivi, Jointly consentirà al Fornitore, che in esito alla procedura di accreditamento risulti in possesso dei necessari requisiti di legge e di contratto, l'accesso alla Piattaforma di servizi di welfare Jointly, nonché l'utilizzo della stessa e dei servizi erogati da Jointly, alle condizioni e con le modalità disciplinate nel Contratto, del quale le presenti Condizioni Generali (pubblicate sulla intranet corenew.jointly.pro e accessibili con le credenziali di accesso come da art.3.1) formano parte integrante e sostanziale.

1.2 Il Servizio oggetto del presente contratto permette al Fornitore di offrire in nome proprio i propri prodotti/servizi all'Azienda Aderente e/o ai dipendenti e/o ai soggetti alla stessa legati da legittime forme di collaborazione, con cui stipulerà direttamente i relativi contratti

ART. 2 - ACCESSO AI SERVIZI JOINTLY

2.1 L'accesso alla Piattaforma avverrà tramite l'invio, da parte di Jointly, di codici identificativi di accesso, personali e riservati al Fornitore. Le modalità ed i termini di prestazione dei "Servizi" accessibili dalla Piattaforma, per quanto non disciplinato nel presente Contratto, saranno riportate in dettaglio nel regolamento di prestazione dei "Servizi" (il "**Regolamento Servizi Jointly**") disponibile al momento del primo accesso alla Piattaforma, che il Fornitore dovrà espressamente accettare, quale parte integrante del presente Contratto, prima di avviare l'utilizzo dei "Servizi".

2.2 L'accesso alla Piattaforma, con le credenziali di accesso riservate, identifica l'accesso come effettuato direttamente ed esclusivamente dal Fornitore cui le credenziali di accesso sono abbinata.

2.3 A tal fine, nel Contratto di Accesso il Fornitore dovrà comunicare il nominativo di un unico soggetto, proprio dipendente, che sarà, per conto del Fornitore, il Responsabile dell'accesso alla Piattaforma. Al momento dell'attivazione del primo accesso alla Piattaforma da parte di quest'ultimo, sarà possibile richiedere il rilascio dei profili di utenza aggiuntivi. Resta inteso che i profili di utenza aggiuntivi sono riservati al solo personale del Fornitore che sarà, pertanto, responsabile pienamente ed integralmente della custodia e del corretto utilizzo dei profili di utenza aggiuntivi.

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il Contratto sarà valido ed efficace per 24 mesi dalla data in cui, a seguito del perfezionamento del contratto, Jointly avrà inviato al Fornitore per e-mail all'indirizzo indicato dal Fornitore stesso nel Contratto di Accesso le

credenziali di accesso alla Piattaforma ed ai Servizi Jointly (di seguito le "**Credenziali di Accesso**"). Laddove l'invio delle credenziali avvenga prima della formale sottoscrizione del Contratto di Accesso, un esemplare del Contratto di Accesso e di tutti i suoi allegati, firmati in originale, dovrà essere inviato dal Fornitore a Jointly entro e non oltre il termine di cinque giorni dal ricevimento delle credenziali.

3.2 Nel periodo di 24 mesi di cui all'art. 3.1, Jointly avrà la facoltà di dare disdetta in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Fornitore tramite lettera raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della data prevista per la cessazione degli effetti del Contratto.

3.3 Decorso il periodo di 24 mesi di cui all'art. 3.1, il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno e comunque fino a quando il Fornitore fruirà dei Servizi, salva la facoltà di ciascuna delle parti di dare disdetta, dandone comunicazione all'altra parte tramite lettera raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della data prevista per la scadenza.

ART. 4 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

4.1 Il Fornitore si obbliga a riconoscere a Jointly, a titolo di corrispettivo per l'accesso alla Piattaforma Jointly quanto indicato nell'Allegato B;

4.2 I pagamenti dovranno in ogni caso essere effettuati mediante bonifico bancario alle coordinate riportate nell'Allegato B, entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della fattura o della nota di debito. Le fatture saranno inviate da Jointly via e-mail al Fornitore all'indirizzo da lui indicato e con cadenza mensile, a seguito della presentazione da parte del Fornitore del Rendiconto di cui all'art. 6.1, lett. c) e della nota di debito da lui emessa, il tutto come meglio descritto nell'Allegato C.

4.3 In caso di ritardato pagamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Jointly gli interessi moratori ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale del maggior danno.

4.4 In caso di ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, decorsi 15 giorni dalla comunicazione di diffida e messa in mora inviata da Jointly, Jointly potrà sospendere l'accesso alla Piattaforma sino alla data di effettivo pagamento.

ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI JOINTLY – LIMITAZIONI ED ESENZIONI

5.1 Jointly si obbliga a:

a) svolgere tutte le attività propedeutiche necessarie per la prestazione del Servizio Jointly al Fornitore, secondo

le modalità ed i termini operativi previsti nel Regolamento Servizi Jointly;

b) garantire al Fornitore l'accesso e l'uso della Piattaforma Informatica Jointly relativamente ai Servizi scelti, fornendo le istruzioni per il corretto uso della relativa infrastruttura tecnologica;

c) attivarsi senza ritardo per rimuovere le eventuali cause di mancato accesso, di blocco o di cattivo funzionamento della Piattaforma di prestazione del servizio dovuto ad atto o fatto dipendente da Jointly;

5.2 Nell'erogazione del Servizio, Jointly non risponderà di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione, né verso il Fornitore né verso qualsiasi soggetto terzo, incluse le Aziende Aderenti che fruiscono dei servizi di Welfare offerti e/o i loro dipendenti o collaboratori, causati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo da:

a) forza maggiore o caso fortuito come, a titolo esemplificativo, incendi, disastri naturali, mancanza di energia, scioperi, anche del proprio personale, attacco di hacker o virus informatici;

b) manomissione o interventi sul servizio effettuati dal Fornitore o da parte di terzi non autorizzati non dipendenti da inadempimento di Jointly;

c) errata utilizzazione del Servizio e della Piattaforma da parte del Fornitore;

d) mancato rispetto da parte del Fornitore delle specifiche tecniche stabilite da Jointly.

5.3 Jointly non è responsabile dei malfunzionamenti della rete internet, del Software e dell'hardware utilizzati per l'espletamento del Servizio. La responsabilità derivante a qualsiasi titolo a carico di Jointly dall'esecuzione del presente contratto sarà limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave; in ogni caso, il risarcimento degli eventuali danni subiti per l'effetto dal Fornitore non potrà essere superiore all'ammontare dell'importo pattuito a titolo di corrispettivo per la prestazione produttiva dell'effetto dannoso, dovuto a Jointly dal Fornitore stesso, con esclusione, in ogni caso, del risarcimento per gli eventuali danni indiretti (es. mancato guadagno, perdita di utili).

5.4 Jointly inoltre:

- non assume alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore per i danni che allo stesso possano derivare dalla stipulazione di contratti per la prestazione di servizi di welfare, che verranno perfezionati dal Fornitore direttamente con l'Azienda Aderente, con i dipendenti della stessa e/o con altri soggetti alla stessa legati da legittime forme di collaborazione;

- nella prestazione dei Servizi, si limiterà esclusivamente a mettere a disposizione dell'Azienda Aderente informazioni, dati e caratteristiche relative a Servizi di Welfare aziendale offerti dal Fornitore e pubblicati secondo le modalità previste per ciascun Servizio, nonché previo superamento, da parte del Fornitore, del Processo di Accredimento richiesto da Jointly;

- i contratti per la prestazione dei Servizi di Welfare offerti dai Fornitori saranno perfezionati direttamente

tra l'Azienda Aderente e/o i dipendenti della stessa e/o altri soggetti alla stessa legati da legittime forme di collaborazione ed il Fornitore secondo le modalità che saranno concordate direttamente tra questi ultimi.

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

6.1 il Fornitore si obbliga a:

a) utilizzare la Piattaforma in conformità alle specifiche tecniche ed operative previste nei documenti tecnici e contrattuali allegati al presente Contratto e/o resi disponibili al momento dell'accesso alla Piattaforma;

b) custodire in modo riservato, impiegando la massima diligenza e servendosi delle più evolute soluzioni tecniche, le Credenziali di Accesso ed i Profili di Accesso Aggiuntivi e a non comunicare a terzi le predette credenziali né consentire a terzi diversi dal Referente Aziendale, dagli ulteriori assegnatari dei Profili di Accesso Aggiuntivi l'accesso alla Piattaforma;

c) comunicare prontamente a Jointly, entro e non oltre 10 giorni dal relativo perfezionamento, la conclusione e/o l'eventuale mancata conclusione di contratti sottoscritti con le Aziende Aderenti e/o i loro dipendenti e/o i soggetti alle stesse legati da legittime forme di collaborazione ed, in ogni caso, inviare a Jointly un report mensile, contenente il nome dell'Azienda Aderente, il servizio acquistato e l'importo fatturato, impregiudicata la facoltà di Jointly di verificare l'esattezza delle informazioni ricevute mediante richiesta al Fornitore di documentazione di supporto e/o mediante accesso diretto presso la sede del Fornitore al fine di consultare la documentazione relativa a detti contratti.

d) effettuare il pagamento del Servizio Jointly nei termini e con le modalità previste nel precedente Art. 4 e nell'Allegato B;

e) assumere ogni più ampia responsabilità sui contenuti dei dati, delle informazioni e delle valutazioni espresse all'interno della Piattaforma, con espresso esonero di Jointly da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo;

f) manlevare e tenere indenne Jointly da ogni perdita, danno, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese quelle legali, che dovessero essere subite o sostenute quale conseguenza di qualsiasi inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi connessi ai Servizi Jointly, nonché manlevare e tenere indenne Jointly da qualsiasi richiesta risarcitoria - ulteriore rispetto alle previsioni di risarcimento previste nel presente contratto - dovesse pervenire dall'utilizzatore finale, sia esso un'Azienda Aderente o un suo dipendente e/o collaboratore, dei Servizi di Welfare venduti dal Fornitore ad Aziende Aderenti contattate tramite Jointly;

g) comunicare prontamente a Jointly ogni modifica dei dati e delle informazioni contenute nelle "schede di accreditamento", nonché fornire a Jointly, dietro semplice richiesta di quest'ultima, ogni documento necessario a comprovare le dichiarazioni rilasciate o, in alternativa, consentire a Jointly l'accesso presso gli

uffici del Fornitore per verificare le modalità di erogazione dei Servizi di Welfare offerti;

h) astenersi dal contattare le Aziende Aderenti con mezzi e/o modalità diverse da quelle previste dalla Piattaforma Jointly;

i) offrire alle Aziende Aderenti alla Piattaforma Jointly le migliori e più convenienti condizioni di mercato, in applicazione dei criteri e/o dei parametri descritti nell'Allegato B, o come individuate nella procedura di accreditamento, e/o comunque valutate come tali da Jointly a proprio insindacabile giudizio;

j) aggiornare tempestivamente i dati e le informazioni relative alla disponibilità dei Servizi di Welfare del Fornitore (disponibilità di posti, quantità dei servizi, prestazioni, costi, relativi sconti riservati a Jointly, ecc.), al fine di garantire la veridicità di quanto pubblicato sulla Piattaforma.

6.2 Il Fornitore si obbliga a richiedere a Jointly di sostituire immediatamente le Credenziali di Accesso ed i Profili Aggiuntivi di Accesso in caso di smarrimento, furto o perdita e comunque non appena apprenda che soggetti terzi non autorizzati ne siano venuti a conoscenza.

6.3 Il Fornitore è responsabile della completezza, correttezza e veridicità di tutti i dati comunicati a Jointly per l'attivazione e la fruizione dei Servizi Jointly, nonché della completezza e correttezza dei dati immessi all'interno della Piattaforma e relativi a disponibilità di Servizi di Welfare offerti.

6.4 Nel caso in cui nel Contratto di Accesso il Fornitore abbia accettato l'accesso diretto tramite link autenticato al proprio sito, per tutta la durata del contratto il Fornitore sarà obbligato a rispettare uno *standard* qualitativo minimo idoneo a consentire la migliore fruizione dei servizi offerti. Jointly avrà facoltà di eseguire controlli periodici volti a verificare il regolare funzionamento del servizio offerto dal Fornitore.

6.5 Il Fornitore si impegna a collaborare con Jointly fornendo, a fronte di una richiesta dello stesso formulata, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, telefonicamente da un operatore incaricato da Jointly o tramite un apposito form, le informazioni utili ad indirizzare l'Azienda Aderente e/o i dipendenti e/o i soggetti alla stessa legati da legittime forme di collaborazione verso il servizio di welfare aziendale che meglio possa soddisfare le richieste avanzate, pur se non strettamente relative ai propri servizi.

6.6 Con la sottoscrizione del presente contratto, qualora l'Azienda Aderente abbia attivato il modulo pagamenti, il Fornitore conferisce a Jointly mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704, c.c., senza corrispettivo, ad incassare i pagamenti pattuiti tra il Fornitore e l'Azienda Aderente e/o i dipendenti della stessa e/o i soggetti ad essa legati, a titolo di corrispettivo dei servizi erogati dal Fornitore in favore dei soggetti fruitori dei servizi; il Fornitore dichiara di aver sin d'ora per rato e valido l'operato di Jointly, in qualità di Mandatario. Le somme spettanti al Fornitore, incassate da Jointly in esecuzione del mandato, verranno versate al Fornitore, a fronte della presentazione a

Jointly, da parte del Fornitore, di un rendiconto dei pagamenti allo stesso dovuti e/o dei voucher utilizzati, nonché l'ammontare dei corrispettivi pattuiti con i fruitori dei servizi. I flussi gestionali e le procedure relative all'esecuzione del mandato sono disciplinate nell'Allegato C.

ART. 7 - MODIFICHE

Jointly si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali, per eventuali sopravvenute esigenze tecnico/operative e gestionali.

Le variazioni sostanziali e rilevanti alle modalità operative di svolgimento e di prestazione dei Servizi diventeranno efficaci decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione, che verrà data al Fornitore da parte di Jointly.

ART. 8 - RECESSO

8.1 Il Fornitore potrà recedere dal Contratto di Accesso dandone comunicazione scritta a Jointly, a mezzo raccomandata a/r, esclusivamente nei seguenti casi:

- in caso di sospensione del Servizio di cui al successivo Art. 10 protratta per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi;
- nei casi in cui non intenda accettare le variazioni sostanziali e rilevanti agli obblighi di cui al precedente Art. 7.

8.2 Nei casi di cui all'art. 8.1, il Fornitore eserciterà il recesso, dandone comunicazione a Jointly mediante raccomandata con a/r da inviarsi agli indirizzi indicati nel Contratto di Accesso. Il recesso sarà efficace decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte di Jointly, con l'unico obbligo a carico di quest'ultima di procedere al rimborso della sola quota di corrispettivo eventualmente versata in via anticipata e relativa al periodo in cui i Servizi non sono stati effettivamente prestati per effetto del recesso ed escluso ogni eventuale ulteriore indennizzo e/o risarcimento.

8.3 Jointly potrà recedere dal Contratto di Accesso con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Fornitore, se quest'ultimo perde o non possiede i requisiti di legge e di contratto dichiarati al momento della procedura di accreditamento, senza alcun obbligo a carico della recedente di restituire i corrispettivi eventualmente incassati in via anticipata e fermo restando il diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali danni sofferti.

ART. 9 - RISOLUZIONE E PENALE EX ART. 1382 C.C.

9.1 Il presente contratto si risolverà di diritto e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione scritta in tal senso da parte di Jointly S.r.l.:

- a) in caso di mancato o ritardato pagamento anche di uno solo dei corrispettivi pattuiti da parte del Fornitore;
- b) in caso di mancata accettazione da parte del Fornitore delle modifiche di cui all'art. 7;
- c) nel caso in cui il Fornitore non custodisca e/o consenta l'accesso alla Piattaforma Jointly a soggetti diversi dai soggetti destinatari delle Credenziali di Accesso e dei Profili di Accesso Aggiuntivi;

d) in tutti i casi in cui Jointly verifichi la mancata comunicazione da parte del Fornitore della conclusione di contratti per la prestazione di servizi di welfare con Aziende Aderenti alla Piattaforma, ovvero in cui il Fornitore non invii il report mensile di cui all'art. 6.1, lett. c), ovvero invii un report incompleto, ovvero non invii o non metta a disposizione di Jointly la documentazione dalla stessa richiesta per la verifica dell'esattezza delle informazioni comunicate dal Fornitore;

e) in caso di mancata tempestiva comunicazione a Jointly di ogni modifica dei dati e delle informazioni contenute nelle "schede di accreditamento", ovvero di mancata consegna a Jointly, dietro semplice richiesta di quest'ultima, di ogni documento necessario a comprovare le dichiarazioni rilasciate o di mancata autorizzazione a Jointly ad accedere presso gli uffici del Fornitore per verificare le modalità di erogazione dei servizi di welfare offerti;

f) nel caso in cui il Fornitore contatti le Aziende Aderenti con mezzi e/o modalità diverse da quelle previste dalla Piattaforma Jointly;

g) nel caso in cui il Fornitore non offra alle Aziende Aderenti alla Piattaforma Jointly le migliori e più convenienti condizioni di mercato, in applicazione dei criteri e/o dei parametri descritti nell'Allegato B o come individuate nella procedura di accreditamento;

h) nel caso in cui il Fornitore non aggiorni tempestivamente i dati e le informazioni relative alla disponibilità dei Servizi di Welfare del Fornitore (disponibilità di posti, quantità dei servizi, prestazioni ecc.), al fine di garantire la veridicità di quanto pubblicato sulla Piattaforma;

i) nel caso in cui il Fornitore non richieda a Jointly di sostituire immediatamente le Credenziali di Accesso ed i Profili Aggiuntivi di Accesso in caso di smarrimento, furto o perdita e comunque non appena apprenda che soggetti terzi non autorizzati ne siano venuti a conoscenza;

l) nel caso in cui il Fornitore violi l'obbligo di rispettare lo *standard* qualitativo minimo di cui all'art. 6.4.

9.2 In tutti i casi di risoluzione, Jointly sarà legittimato a trattenere tutti i corrispettivi eventualmente già versati dal Fornitore (anche per la parte di decorrenza contrattuale non maturata per effetto della risoluzione per inadempimento) a titolo di penale ex art. 1382 c.c., fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 10 - SOSPENSIONE DELL'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA JOINTLY

10.1 Jointly potrà sospendere temporaneamente l'accesso alla Piattaforma e l'erogazione dei Servizi per un periodo non superiore a 30 giorni, per motivazioni anche di natura tecnica.

10.2 Della sospensione dei Servizi verrà data tempestiva comunicazione al Fornitore all'indirizzo di posta elettronica dello stesso riportato nel Contratto di Accesso.

10.3 Nel caso in cui l'accesso alla Piattaforma fosse ritardato, impedito o ostacolato da cause di forza

maggior, il Servizio sarà sospeso per il periodo equivalente alla durata della causa di forza maggior, senza che tale circostanza possa integrare alcun inadempimento a carico di Jointly.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

11.1 Il Fornitore prende atto e riconosce di essere stato preventivamente informato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali dallo stesso forniti, peraltro necessari all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto di cui esso è parte ed attinenti allo svolgimento di attività economiche, saranno trattati da Jointly con metodi prevalentemente informatici e secondo criteri di massima correttezza e sicurezza, in conformità alle disposizioni della Legge e dei successivi regolamenti di attuazione, ai soli fini necessari a dare esecuzione al contratto, nonché per finalità di natura promozionale e commerciale.

11.2 Prende altresì atto delle facoltà attribuitegli dall'art. 7 della Legge in ordine all'accesso, al controllo ed alla modifica dei propri dati e presta comunque ampio ed informato consenso a che gli stessi vengano comunicati a soggetti esterni che svolgano in Italia o all'estero specifici incarichi per conto di Jointly quali certificazioni di bilanci, gestione dei sistemi informativi, recapiti di corrispondenza, copertura assicurativa, a istituti bancari e/o a società specializzate per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti, ad Enti, Consorzi, Associazioni ed Organismi aventi la finalità di tutela del credito. Per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 potrà scrivere a info@jointly.pro, all'attenzione del Titolare del trattamento Jointly il welfare condiviso srl.

ART. 12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti circa la validità, l'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto verrà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 13 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione inviata al Fornitore, ai sensi del presente Contratto, si intenderà validamente inviata e ricevuta se inviata per iscritto (anche attraverso comunicazione informatica) agli indirizzi indicati nel Contratto di Accesso. Le comunicazioni del Fornitore a Jointly, salvo ove diversamente previsto, saranno effettuate tramite comunicazione via posta elettronica all'indirizzo info@jointly.pro.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati identificativi e dei propri indirizzi.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore non potrà cedere il Contratto e/o i diritti ed obblighi derivanti dallo stesso senza la preventiva autorizzazione scritta di Jointly.

ART. 15 - RISERVATEZZA

15.1 Il Fornitore prende atto del fatto che, durante lo svolgimento del presente contratto, potrà venire a conoscenza di dati a carattere segreto o

riservato, di ordine tecnico, commerciale, organizzativo, amministrativo o di altro genere, riguardanti l'attività svolta da Jointly S.r.l. (di seguito globalmente denominate: informazioni riservate).

15.2 Il Fornitore si impegna, sia in costanza di rapporto, sia dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto, a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni riservate di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del presente contratto o comunque in relazione alla sua esecuzione, a non divulgarle, non farle divulgare e, comunque, a non utilizzarle né direttamente, né indirettamente.

ART. 16 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Contratto non implica il trasferimento al Fornitore della titolarità, a qualsivoglia titolo, di qualsivoglia licenza o di altri diritti di uso su marchi, brevetti, copyright od altri diritti di privative industriali – incluso il know how e le conoscenze tecnologiche,

metodologiche ed organizzative – suscettibili di protezione legale ai sensi delle norme applicabili, che siano stati messi a disposizione o comunque comunicati da Jointly nell'ambito della prestazione dei Servizi.

Le modalità di utilizzo di qualunque titolo di proprietà industriale di Jointly deve essere previamente autorizzato da Jointly.

Il Fornitore, alla scadenza del Contratto e/o al momento della risoluzione dello stesso, si impegna a non utilizzare più qualsiasi segno distintivo o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o soluzione tecnica di titolarità di Jointly.

Tale obbligo si estende anche ai documenti tecnici e commerciali, alla pubblicità su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo e a tutti gli altri elementi distintivi di Jointly nonché ai propri diritti di proprietà intellettuale, anche con riferimento alla Piattaforma Jointly.